Pg Cassazione chiede conferma condanne per familiari Saman: â?•Violenza estrema, movente ignobileâ?•

Descrizione

default watermark

(Adnkronos) â?? â??Lâ??omicidio di Saman, pur avendo radici culturali proprie, tradisce il ricorso a una violenza estrema e sproporzionata, scelta come unico strumento per â??emendare una presunta colpaâ?? (la volontÃ di libertÃ della ragazza), che realizza la natura turpe e ignobile del moventeâ?•. In trentatrÃ© pagine la procura generale della Cassazione con una memoria scritta, che lâ??Adnkronos ha potuto visionare, firmata dallâ??avvocato generale Marco Dallâ??Olio e depositata in vista dellâ??udienza prevista per domani del processo per lâ??omicidio di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara di Reggio Emilia, chiede di rigettare i ricorsi degli imputati e di confermare i quattro ergastoli inflitti il 18 aprile dello scorso anno dalla Corte di Appello di Bologna ai genitori della ragazza, Habbar Abbas e Nazia Shaheen e ai cugini Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, accusati di omicidio e soppressione di cadavere, e i 22 anni di reclusione decisi per lo zio, Danish Hasnain, che in primo grado era stato condannato a 14 anni, riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti, valutate equivalenti alle circostanze attenuanti generiche giÃ concesse per la collaborazione prestata per il ritrovamento del corpo. I giudici di merito avevano ribaltato la sentenza di primo grado nei confronti dei cugini della vittima, che erano stati assolti e poi condannati allâ??ergastolo, riconoscendo le aggravanti di premeditazione e motivi abietti. Saman fu uccisa nel vialetto davanti a casa e sepolta in una buca a poca distanza dallâ??abitazione familiare a Novellara. Ad allertare le forze dellâ??ordine era stato il fidanzato della 18enne. Il corpo della giovane venne ritrovato un anno e mezzo dopo, il 18 novembre del 2022, dopo che lo zio fuggito allâ??estero e catturato a Parigi indicÃ² agli investigatori il luogo dove era stata sepolta. Le indagini si erano sempre concentrate sullâ??ambito familiare.

Lâ??avvocato generale della Cassazione sottolinea nella sua requisitoria come â??la Corte di Assise di Appello motiva innanzitutto circa il fatto che lâ??omicidio di Saman non sia stato un atto dâ??impeto, bensÃ¬ una decisione deliberata dallâ??intero nucleo (eccetto il fratello Ali Haider) per sanzionare il disonore arrecato dalla ragazza, che aveva deciso di vivere secondo canoni sociali diversi da quelli di origine. In questâ??ottica, la soppressione del cadavere Ã¨ vista come lâ??estensione necessaria del progetto omicida, finalizzata a garantire lâ??impunitÃ a tutti i membri del gruppo â?? si legge nella requisitoria scritta â?? Sebbene non vi sia prova che i genitori abbiano fisicamente scavato la fossa, la

Corte di Assise di Appello ha affermato la loro responsabilitÃ a titolo di concorso morale e materiale, avendo essi partecipato alla fase della â??consegnaâ?? di Saman e perciÃ² non potendo non sapere quali conseguenze vi sarebbero state in ordine a tale gesto. Il giudice di secondo grado rileva inoltre che Habbar e Nazia avevano pianificato la partenza per il Pakistan immediatamente dopo il delitto: tale fuga postula necessariamente che il corpo non venisse ritrovato o venisse ritrovato solo dopo molto tempo; in caso contrario, lâ??intervento immediato delle autoritÃ avrebbe impedito la loro partenzaâ?•, evidenzia lâ??avvocato generale Dallâ??Olio.

â??Per la Corte di Assise di Appello di Bologna, motivazione che si ritiene condivisibile in punto di fatto e di diritto â?? scrive il rappresentante della procura generale della Cassazione â?? uccidere una figlia o una nipote, perchÃ© desiderosa di vivere la propria vita in libertÃ , Ã¨ un motivo turpe e ignobile, che manifesta un senso di possesso parentale distorto e una perversitÃ tale da giustificare lâ??aggravanteâ?•. Il movente â??spregevole e ignobile, rivela una tale perversitÃ da destare repulsione e ripugnanza in ogni persona di media moralitÃ . Sul punto va precisato quanto segue: il primo giudice aveva escluso lâ??aggravante ritenendo che, nel contesto culturale pakistano degli imputati (definito impermeabile alle influenze esterne), il movente dellâ??onore non potesse considerarsi abietto in senso tecnico-giuridico, poichÃ© costituiva una spinta non banale ma radicata nel loro retaggio â?? si spiega nella requisitoria â?? La Corte di secondo grado ha profondamente dissentito da tale impostazione, affermando che il riconoscimento di un fattore culturale non puÃ² tradursi in un inasprimento sanzionatorio o in una scusante, ma deve confrontarsi con lo sbarramento â??invalicabileâ?? dei diritti fondamentali. Il presidio dei diritti inviolabili della persona, quale il diritto alla vita, costituisce un limite assoluto allâ??introduzione, nel nostro sistema, di consuetudini o costumi incompatibili con la Costituzione italiana. Nessun rispetto per le tradizioni straniere puÃ² comportare lâ??abdicazione del sistema penale alla punizione di condotte non tutelanti dei diritti fondamentali. Il cuore della motivazione â?? sottolinea il pg â?? risiede nellâ??abnorme sproporzione tra il comportamento di Saman e la reazione del clanâ?•.

default watermark

Quanto allâ??aggravante della premeditazione infine, lâ??avvocato generale della Cassazione sottolinea come lâ??omicidio di Saman â??non Ã¨ stato un atto dâ??impeto, bensÃ¬ una decisione deliberata nellâ??ambito dellâ??intero contesto familiare, con la sola esclusioneâ?• del fratello della vittima allâ??epoca sedicenne. â?•Tale struttura collettiva â?? si legge ancora â?? spiega la convergenza di tutti i membri verso lâ??unico obiettivo di punire Saman per il disonore arrecato, rendendo logicamente necessaria la partecipazione di ciascuno secondo ruoli predefinitiâ?•. Elementi che saranno domani lâ??attenzione dei giudici della prima sezione penale della Suprema Corte chiamati a decidere sul processo. (di Assunta Cassiano e Daniele Dellâ??Aglio)

â??

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione
Giugno 16, 2026
Autore
redazione

default watermark